

TRIBUNALE DI LECCE
Seconda sezione civile

SENTENZA n. 11/2009

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce in persona del G.U. Dr.ssa Grazia Errede ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 11/09

Nella causa iscritta al n.4704/03 R.G. promossa da

A.SA.TAB. Associazione Salentina Tabacchicoltori, corrente in Monteroni di Lecce, in persona del legale rappresentante pt., elettivamente domiciliata in Lecce presso lo studio dell'Avv. XY

Attrice

Contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, con sede in Siena, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Lecce presso lo studio dell'Avv. XY che la rappresenta e difende giusta procura in atti

Convenuta

All'udienza all'uopo fissata i procuratori di entrambe le parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e chiedendo l'integrale accoglimento delle richieste in essi formulate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 19.7.2003 l'Associazione attrice esponeva di intrattenere con la Banca MPS, fin dal 31.12.1992, un rapporto bancario di apertura di credito con affidamento mediante scopertura su conto corrente ordinario n.602195.61. Precisava che il rapporto alla data indicata era stato solo rinegoziato, in quanto verosimilmente sorto nel 1986 con il CPS confluito, per effetto delle varie incorporazioni degli istituti bancari, nella Banca convenuta. Adducendo che al 31.12.2002 l'estratto di c/c indicava un saldo negativo di euro 19.742,16 l'attrice contestava quindi la misura del credito della banca deducendo: 1) nullità della clausola relativa all'applicazione degli interessi "uso piazza" per indeterminatezza e indeterminabilità; 2) nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi non ricorrendo alcun uso normativo; 3) indebita applicazione della capitalizzazione sulla commissione di massimo scoperto per inesistenza di accordo contrattuale a riguardo; 4) erronea determinazione, a svantaggio dell'attore, dei giorni di valuta; 5) inesattezza del tasso effettivo globale applicato. Chiedeva pertanto dichiararsi la nullità parziale del contratto di apertura di credito e rideterminarsi l'esatto dare avere tra le parti

contrattuali, condannando, nell'ipotesi di indebito pagamento di somme da parte attrice, la banca alla restituzione delle somme eventualmente riscosse oltre interessi legali dalla data della riscossione, con vittoria di spese e distrazione a favore del procuratore antistatario.

Costituendosi in giudizio la Banca convenuta contestava integralmente le avverse richieste ed argomentazioni, deducendo l'esistenza di un accordo scritto sugli interessi che rinviava per la rispettiva determinazione a quelli usualmente praticati dalle aziende di credito, e tale accordo doveva ritenersi valido e legittimo anche in considerazione della mancata contestazione nei termini degli estratti conto portanti - tra l'altro - gli interessi computati dalla Banca. Assumeva altresì essere parimenti legittima la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi sul rilievo che, nella pratica bancaria, ricorresse quell' "uso contrario" che, giusto il disposto dell'art. 1283 c.c., consentiva il ricorso all'anatocismo, come pure asseriva la legittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto e l'infondatezza delle questioni riguardanti la valuta. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda attrice, con vittoria di spese.

Istruito il giudizio con la produzione documentale delle parti e consulenza tecnica contabile d'ufficio, all'udienza del 13.2.2008 la causa veniva trattenuta in decisione con termini di legge per deposito e scambio di conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non è contestato in atti l'esistenza del rapporto bancario tra le parti del tipo legale indicato in citazione. La mancata produzione da parte della Banca del contratto consente di fare riferimento in questa sede (non essendovi sul punto contestazione formale) al fac-simile di formulario al cui art. 7 co. 3 non veniva prevista né la indicazione in cifre del tasso d'interesse né la indicazione della commissione di massimo scoperto, rinviandosi sul punto alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza. Del pari, nello stesso articolo (co. 2) si prevedeva la produzione degli interessi sugli interessi in via trimestrale con la capitalizzazione degli stessi e delle competenze.

Ed allora, quanto alla validità della clausola relativa agli interessi cd. "uso piazza" di cui all'art. 7 del regolamento contrattuale, val la pena di ricordare il noto ed oramai consolidato orientamento nomofilattico - da cui non si ha motivo di discostarsi - secondo il quale "La convenzione relativa alla determinazione degli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto di cui all'art.1284 co. 3 c.c., quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri in essa oggettivamente indicati e richiamati. Una clausola contenente un generico riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza può pertanto ritenersi univoca se coordinata alla esistenza di vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi di cartello, ma non anche quando tali accordi contengano riferimenti a diverse tipologie di tassi e non consentano, per la loro genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso fare concreto riferimento. Nel caso di rinvii agli lisi di piazza, pertanto, è necessario accertare, con riferimento al singolo rapporto dedotto, secondo la disciplina del tempo, se l'elemento estrinseco di riferimento permetta una sicura determinabilità della prestazione di interessi, pur nella variabilità dei tassi nel tempo, senza successive valutazioni discrezionali da parte della banca" (Cass. sent. 4696 dell' 8.5.98; conf. Cass. sent. 6247 del 23.6.98). Tale essendo il paradigma ermeneutico di riferimento, nel caso di specie si osserva che la banca convenuta non ha fornito prova a riguardo della certezza della misura del tasso, non preoccupandosi di offrire una reale spiegazione in ordine alla loro modalità di formazione e rilevamento; per di più, dall'indagine peritale in atti (cfr. relativo elaborato) emerge come la stessa Banca d'Italia, elaborando le rilevazioni effettuate sul mercato con riferimento ad operazioni analoghe a quella in esame e limitandosi a registrare una media

individuata all'interno di una fascia di tassi nel cui ambito gli istituti creditizi si muovono con assoluta discrezionalità, concludeva per l'assenza di una prassi univoca e l'inesistenza di un tasso d'uso. Ne consegue che uno degli elementi fondamentali (il tasso convenzionale di interesse sui conti debitori) nella determinazione del saldo finale indicato dalla banca viene sostanzialmente a mancare per indeterminatezza dell'oggetto e conseguente nullità della clausola contrattuale (artt. 1418 - 1346 c.c.). Inoltre, premesso che i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 - quale quello dedotto in giudizio - sono interessati dalla nuova disciplina solo a partire dalla data di entrata in vigore della stessa, con riferimento alla clausola contrattuale in esame (quella relativa alla determinazione degli interessi "uso piazza") troverà applicazione il disposto dell'art. 1284 co. 3 c.c. con decorrenza dall'inizio del rapporto e sino alla data in cui è entrata in vigore la nuova disciplina. Successivamente a tale data le clausole nulle vanno sostituite sulla base dei criteri stabiliti dalla legge n. 145/92 prima e dal T.U. 385 del 1993 dopo. In particolare, sebbene l'art. 117 T.U. faccia riferimento ai tassi dei buoni del tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, la norma va necessariamente applicata in riferimento ai tassi dell'anno precedente l'entrata in vigore della legge, non rispondendo alla ratio della nuova disciplina il rinvio al tasso praticato al momento della stipula di un contratto, poiché verosimilmente risalente nel tempo.

Con riferimento all'anatocismo, deve rilevarsi anche d'ufficio la nullità della relativa clausola di previsione inserita all'art.7 del contratto bancario in atti, risultando ormai pacifico il principio di diritto secondo il quale "La clausola di un contratto bancario che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente deve reputarsi nulla in quanto basata su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (ex artt. 1 e 8 delle preleggi al c.c.) come esige l'art. 1283 c.c., laddove prevede che l'anatocismo non possa ammettersi (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) in mancanza di usi contrari". L'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI non esclude la suddetta nullità, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali, non quello di usi normativi (Cass. sent.12507 dell' 11.11.99).

Com'è noto la Cassazione, mutando il precedente indirizzo, ha escluso l'esistenza di un uso normativo in deroga al divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. : "La previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale e non su una vera e propria nonna consuetudinaria è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi" (Cass. sent. 2374 del 16.3.99). Peraltro, poco dopo l'affermazione di tale principio lo stesso legislatore è intervenuto introducendo, con l'art. 25 del D.lgs. n. 342/99, al primo comma dell'art. 120 TU due nuove disposizioni. Con la prima (che ha introdotto il 2° comma dell'art. 120) ha attribuito al CICR il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (con delibera del 9.2.2000 il CICR ha provveduto all'incombente riconoscendo la possibilità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori simmetrici). Con la seconda, che ha introdotto il co. 3° dell'art. 120 TU, ha stabilito che "Le clausole relative alla produzione di interessi su interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2°, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera che stabilirà altresì le modalità ed i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente". Su tale ultima previsione è tuttavia intervenuta la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 425/2000, dichiarandone la incostituzionalità nella parte in cui stabiliva la validità ed efficacia delle clausole relative alla capitalizzazione degli interessi passivi contenute nei contratti anteriori al D.lgs. 422/99 e fino all'entrata in vigore della delibera CICR (22.4.00) che ha stabilito le modalità ed i criteri per la produzione di interessi su interessi. Di recente, le Sezioni Unite della Suprema Corte con la nota pronuncia n. 21095 del 7 ottobre - 4 novembre 2004 hanno definitivamente

escluso la possibilità di formazione di un uso negoziale che possa derogare al divieto di anatocismo. La clausola di applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi risulta affetta da nullità siccome non supportata da usi normativi ed inidonea a derogare la disposizione imperativa di cui all'art. 1283 c.c. Non può ritenersi vigente nel nostro ordinamento un uso normativo che autorizzi gli istituti di credito a procedere alla capitalizzazione trimestrale, poiché un uso di tal portata non risulta essere stato esistente nel nostro ordinamento in epoca anteriore o coeva al 1942, ed inoltre le norme bancarie uniformi emesse dall'ABI non sono fonti di produzione del diritto ma solamente scherni contrattuali uniformi che l'associazione delle imprese di credito propone ai suoi associati. Di fronte alla pratica generalizzata degli istituti di credito di inserire nei contratti bancari (peraltro stipulati con moduli prestampati predisposti dalle banche) la capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'atteggiamento mentale dei clienti non è quello di accettazione di una pattuizione ritenuta conforme ad un precetto giuridico, ma piuttosto quella di una sorta di adesione necessaria (secondo la regola del prendere o lasciare) ad una clausola imposta dal contraente più forte. Né tali condizioni possono essere contrastate dal rilievo della mancata contestazione da parte del cliente debitore degli estratti di conto corrente inviati poiché detta contestazione afferisce al profilo contabile degli addebiti e degli accrediti, ma non si estende alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano, né l'approvazione o la mancata impugnazione del conto comportano che il debito fondato su un negozio nullo, annullabile o inefficace resti definitivamente incontestabile (cfr. Cass. sent.10186 del 26.7.2001).

Come rilevato in giurisprudenza, inoltre, l'uso normativo postula la contestuale ricorrenza di due requisiti, rispettivamente di carattere oggettivo e soggettivo consistenti nella uniforme e costante ripetizione di una determinata condotta accompagnata dalla consapevolezza di osservare una norma giuridica, sicché l'uso - come la norma - deve possedere i requisiti della generalità e dell'astrattezza. In tale contesto, poco rileva che la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente alla banca trovi generale riscontro nei loro rapporti, posto che l'applicazione della capitalizzazione stessa discende dalla previsione contenuta negli schemi contrattuali predisposti dalle banche in base a norme bancarie uniformi aventi natura patrizia: la prassi così instaurata si collega al modo di operare di uno dei soggetti del rapporto - la banca - cui il cliente non può di fatto sottrarsi. Tale ricostruzione porta ad escludere che l'osservanza della prassi sia accompagnata dalla convinzione di attuare una regola volta a disciplinare giuridicamente determinate situazioni: in sostanza, nell'ambito dei rapporti bancari il cliente stipula sulla base delle condizioni generali fissate dalla banca, ed il fatto stesso che si avverta la necessità di inserire la clausola anatocistica tra quelle condizioni ne valorizza la natura negoziale, non normativa.

L'esclusione dell'uso normativo comporta la declaratoria di nullità della clausola, in quanto questa imponendo una capitalizzazione trimestrale anteriore alla scadenza degli interessi si pone in contrasto con la norma inderogabile dell'art. 1283 c.c.

Una volta ritenuta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, reputa questo giudice di dover aderire - condividendosene appieno le argomentazioni - a quell'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale non è possibile sostituire l'anatocismo trimestrale con quello annuale, posto che, come correttamente osservato "Atteso che la contrarietà a norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. involge l'intero contenuto della clausola (e non solo quindi la parte di essa relativa alla periodicità della capitalizzazione), è la pattuizione in contratto dell'anatocismo ad essere nulla, onde secondo i principi generali trattasi di contratto nullo ab origine privo di qualsiasi pattuizione di capitalizzazione, trimestrale come annuale come di diversa periodicità. Non vi è possibilità di sostituzione legale o di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità, in quanto l'anatocismo è consentito dal sistema soltanto in presenza di determinate condizioni, in mancanza delle quali esso rimane giuridicamente non pattuito tra le parti" (Trib. Pescara 3.6.2005, giudice dr. Falco; Trib. Mantova 21.1.2005, giudice dr. Bernardi).

Quanto alle commissioni di massimo scoperto, dall'esame del contratto non risulta prevista alcuna pattuizione a riguardo, sicché nulla è dovuto per il relativo titolo trattandosi peraltro di ulteriore voce di addebito nulla per mancanza di causa poiché sostanziantesi in un ulteriore e non pattuito aggravio di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito (sul punto cfr. Trib. Lecce, 11.5.2005, Pensa c/ MPS GCB s.p.a.). Del pari, non risulta contrattualmente convenuto il pagamento di altri oneri accessori, sicché nulla è dovuto alla banca a tale titolo.

Alla luce di quanto precede, tenuto conto della nullità della clausola "uso piazza", di quella anatocistica, escluso l'ammontare delle commissioni di massimo scoperto e delle ulteriori spese accessorie, occorre prendere in considerazione il conteggio che determina l'ammontare del debito sulla base della sorte capitale e degli interessi calcolati in regime di saggio legale tempo per tempo vigente dell'interesse debitore, sicché alla stregua dell'indagine demandata al CTU - improntata ai corretti parametri della disciplina contabile - si perviene ad un credito in favore dell'attore, sulla base del primo conteggio elaborato ed indicato in relazione (sulla base di capitalizzazione semplice), di euro 130.946,26 alla data del 29.6.2004. Peraltro, a riguardo dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, il giudicante non può che evidenziarne l'infondatezza in linea con il consolidato orientamento nomofilattico secondo il quale "il momento iniziale del termine prescrizione decennale per il reclamo della somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una serie di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente e crediti ed i debiti delle parti tra loro" (Cass. 9.4.84 sent. 2262). Nel caso di specie, il termine prescrizione non risulta ancora decorso. Dalla data del 29.6.2004 spettano altresì all'attore gli interessi semplici sulla somma oggetto del credito, al cui complessivo pagamento la banca deve essere condannata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da A.SA.TAB. Associazione Salentina Tabacchicoltori contro Banca Monte dei Paschi di Siena la accoglie e per l'effetto dichiara la nullità parziale del contratto intercorrente tra le parti. Condanna la banca convenuta a corrispondere in favore dell'Associazione attrice la somma di euro euro 130.946,26 (centotrentamilanovecentoquarantasei/26), oltre agli interessi legali dal 29.6.2004 al soddisfo.

Condanna l'Istituto di credito a pagare in favore dell'attore le spese di giudizio che si liquidano in euro 4.277,00 per diritti, euro 8.500,00 per onorario, oltre spese forfettarie, iva e cap come per legge, nonché spese esenti ex art. 15 dpr 633/72 come in atti e spese di consulenza per intero.

Lecce, 18.12.2008

il G.U. Dr.ssa Grazia Errede

Depositata il **14.01.2009**